

# La Giunta per il regolamento del Senato avalla l'iter seguito in Commissione per la riforma della giustizia (2/2025)

Dopo quasi due mesi dalla seduta del 27 maggio 2025 la Giunta per il regolamento del Senato ([http://www.senato.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1465838&part=doc\\_dc-sedetit\\_mdvnpc&rif=0](http://www.senato.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1465838&part=doc_dc-sedetit_mdvnpc&rif=0)) è stato pubblicato il resoconto sommario della discussione, dal quale emerge l'approvazione, a maggioranza, di un parere relativo al ricorso, anche in Commissione durante l'esame dei disegni di legge costituzionale, delle tecniche di razionalizzazione delle votazioni comunemente note come «tecnica del “canguro”».

La convocazione della Giunta era stata richiesta – sulla base di una innovazione regolamentare risalente alla riforma del 2017 – dalle opposizioni, che contestavano le modalità procedurali seguite in occasione della discussione del testo in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (A.S. 1353, XIX leg. ([http://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLMESS&id=1467215&idoggetto=0&part=ddlmess\\_ddlmess1-articolato\\_articolato1&rif=0](http://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLMESS&id=1467215&idoggetto=0&part=ddlmess_ddlmess1-articolato_articolato1&rif=0))). Non senza qualche paradosso, all'esito della discussione, il parere approvato dalla Giunta, con i voti della sola maggioranza, ha finito per avallare la procedura seguita in 1<sup>a</sup> Commissione, nonché per “elevare” quanto accaduto da mero precedente a fonte del diritto, alla luce del valore normativo riconosciuto ai pareri della Giunta per il regolamento.

In ogni caso, sembra trattarsi di un parere dalla limitata innovatività, atteso che il precedente parere reso dalla stessa Giunta nella seduta del 30 luglio 2014 (si badi: adottato all'epoca dalla maggioranza di centrosinistra), richiamato in epigrafe nella delibera più recente, conteneva già allora prescrizioni sostanzialmente identiche. Al limite, il nuovo parere aggiunge un qualche “aggancio” alle tempistiche della programmazione dei lavori dell'Assemblea. È quindi possibile inquadrarne gli effetti nel senso seguente: rimettere all'apprezzamento del Presidente di Commissione la facoltà di procedere alla riduzione degli oggetti di votazione, al fine di consentire la conclusione dell'esame in sede referente (anche dei disegni di legge costituzionale) così da assicurarne una conclusione compatibile con i tempi richiesti dalla Capigruppo.

Pur alla luce della limitata innovatività del parere approvato, la vicenda conferma una accesissima tensione tra maggioranza e opposizioni, acuita dalla approvazione in prima deliberazione del disegno di legge di revisione costituzionale, di iniziativa governativa, senza alcun emendamento da parte delle Camere. Non sorprende l'assorbimento della politica costituzionale all'interno dell'indirizzo politico di maggioranza, ma il dibattito sviluppatosi in Giunta rende evidente la scarsità dei limiti ai poteri della maggioranza parlamentare anche nel procedimento di revisione costituzionale. L'equiparazione della prima deliberazione di quest'ultimo al procedimento legislativo ordinario (art. 121, comma 1, del regolamento del Senato, nonché, volendo, 97, comma 1, del regolamento della Camera) e la chiusura a ogni possibilità di modifica nel corso della seconda deliberazione conduce, nei casi – sempre più frequenti – di revisioni costituzionali non condivise a “scaricare” l'intero stress decisionale sulla eventuale fase referendaria successiva. Il parere in commento conferma ulteriormente la debolezza dei rimedi “interni” alle Camere, alla luce delle regole vigenti.